



D.M. n. 12740
AREA II



scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, sottoscritto in data 24 aprile 2002;

Visto il contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottoscritto in data 24 maggio 2000 e stipulato il 30 luglio 2002;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 2002-2005, sottoscritto in data 26 maggio 2004;

Visto l'accordo sull'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro e l'art. 59 del contratto collettivo integrativo, stipulato in data 20 novembre 2002, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto collettivo integrativo;

Considerato che il citato contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolato nelle aree A,B,C suddivise in tre settori: settore operativo, settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e settore aeronavigante;

Visto il decreto interministeriale in data 27 gennaio 2005, di incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 420 unità complessive, ripartite per qualifiche dirigenziali e per profili professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche, profili professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

./.



scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

- 2 -

Visto l'accordo sindacale in data 6 maggio 2003, relativo alle procedure dei passaggi all'interno delle aree del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che risultano vacanti n. 90 posti nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, nell'ambito dell'area funzionale B, posizione economica B1:

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili nel profilo di operatore amministrativo contabile e modalità d'accesso

E' indetta una procedura selettiva per n. 90 posti nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, riservata esclusivamente al personale in servizio, appartenente al profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale A – posizione economica A2 - in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di una anzianità minima di 5 anni di servizio nella posizione economica A2. Per difetto del predetto requisito, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di conclusione della presente procedura selettiva.

Art. 2

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio al profilo professionale di operatore amministrativo contabile, redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando, devono essere presentate presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, le Direzioni o gli Uffici di appartenenza, pena l'esclusione, entro il **15 novembre 2005**.

La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto sulla stessa dal Comando, dalla Direzione o Ufficio ricevente.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio;
- d) titolo di studio posseduto;
- e) anzianità nella posizione economica attuale;

./.



scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

- 3 -

- f) precedente anzianità di servizio;
- g) restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) eventuali periodi usufruiti di aspettativa, che non prevedono la maturazione dell'anzianità di servizio;
- i) eventuali periodi di sospensione dal servizio;
- j) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l) eventuali corsi di aggiornamento professionale;
- m) di aver espletato mansioni superiori risultanti da atti formali coevi;

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Prova concorsuale

La selezione è basata su:

- 1) una prova concorsuale;
- 2) valutazione dei titoli;

La prova concorsuale a carattere teorico pratico o tecnico si articola in quesiti a risposta multipla; alla prova di cui sopra viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alla prova concorsuale.

Art. 5

Titoli e punteggi

La valutazione dei titoli viene effettuata secondo i sottoindicati criteri:

Titoli di studio

Attestato di qualifica professionale

punti 0,75

./.



scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

- 4 -

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	punti 1,50
Laurea di primo livello	punti 2,50
Laurea di secondo livello	punti 3,50
Specializzazione post – laurea	punti 4,50

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato; i punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale del profilo a concorso.

Corsi di aggiornamento professionale

La partecipazione come discente a corsi di aggiornamento professionale o percorsi formativi, anche esterni all'Amministrazione e comunque riconducibili all'attività istituzionale, di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore fino ad un massimo di 1,25.

Incarichi

La valutazione degli incarichi viene sospesa come da accordi sindacali.

Mansioni

In caso di svolgimento di mansioni relative al profilo a concorso, risultanti da atti formali coevi al conferimento, vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese prestato fino ad un limite massimo di punti 1,20.

Anzianità (solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione)

1. Anzianità nella posizione economica attuale, per ogni anno punti 2;
2. Anzianità nella posizione economica precedente, per ogni anno punti 1;
3. Restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ogni anno punti 1, in fase di prima applicazione;
4. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

./.



DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI



scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org

- 5 -

Art. 6

Graduatoria di ammissione al corso di formazione

La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nella prova concorsuale e nella valutazione dei titoli. Sulla base di detta graduatoria, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. A parità di punteggio è valutata come titolo di preferenza l'anzianità complessiva del dipendente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A parità di anzianità complessiva, costituisce titolo di preferenza, la posizione di ruolo nel profilo di provenienza.

La rinuncia è ammessa esclusivamente prima dell'inizio del corso. In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione

La durata del corso di formazione viene definita sulla base dei programmi didattici. I corsi si concludono con un esame finale per il quale può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

Art. 8

Graduatoria di merito

La graduatoria finale di merito del corso di cui all'art.7, è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione in ruolo dei vincitori nel nuovo profilo. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 6. Dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, per l'apposizione del visto.

Roma, 14 ottobre 2005

F.TO IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

RR